

Presentazione

La realtà dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose *Santi Ermagora e Fortunato* condiviso tra tre Diocesi è ormai in atto e fra poco forse non la definiremo più «nuova realtà», perché si configurerà sempre di più come la dimensione normale dello studio della teologia nel nostro territorio.

È piuttosto interessante che, pur essendo tutti e a tutti i livelli consapevoli che da soli non si va da nessuna parte, permangano nella mente di tante persone utopie (in senso etimologico!) isolazioniste o indipendentiste, quando non di un improbabile ritorno a un passato identificato come l'età dell'oro, che alcuni immaginano di poter riprodurre in provetta e rilanciare nel mutato contesto storico culturale odierno. Possiamo verificarlo a livello sia ecclesiale sia politico.


Nonostante ciò, tuttavia, la storia non può regredire e nemmeno arrestarsi. Il maggio scorso, nel suo intervento alla CEI, papa Francesco ha parlato di accorpamento di Diocesi; a livello pastorale ormai in tutta Italia (anche da noi) si stanno ideando e sperimentando progetti di collaborazione tra parrocchie; a livello politico-amministrativo anche i comuni si stanno attrezzando in questo senso. È chiaro che tali progetti non vogliono portare all'omologazione, ma alla messa in comune delle ricchezze. E le differenze vanno viste proprio in questo senso, come ricchezze.

Se ampliamo lo sguardo su un orizzonte più vasto, ci si accorge facilmente che, nonostante le reali criticità sottese al progetto di un'Europa unita – alcune sono emerse in modo molto interessante durante la tre giorni organizzata la scorsa primavera dalla Scuola Cattolica di Cultura di Udine e dal nostro Istituto – è ormai impensabile affrontare come singoli staterelli le formidabili sfide che ci sono poste di fronte a livello planetario dall'emergenza delle migrazioni di massa, da una realtà economico-finanziaria sempre più globalizzata, dalla questione ecologica, dal continuo sorgere di conflitti, dall'ambito locale o regionale fino ai venti di guerra nucleare che ci riportano ai tempi dei blocchi contrapposti.

In tutto ciò, l'impegno culturale si dimostra urgente. È più che mai indispensabile investire in progetti che abbiano come obiettivo l'affinamento delle coscienze e la capacità di visione che sono tipiche dell'autentica profezia. La formazione teologica cristiana non solo non deve chiamarsi fuori, ma deve ri-scoprire il proprio protagonismo in questa sfida. Parliamo evidentemente non di un protagonismo narcisistico o autoreferenziale e neppure di una presenza marginale, anodina e "perdente in partenza", ma della capacità e dell'audacia di intessere reti di collaborazione e di dialogo per ricevere dal mondo e offrire al mondo quell'aiuto di cui parla profeticamente il Concilio Vaticano II (cf. GS 40-45).

Tale atteggiamento – che papa Francesco definisce efficacemente «in uscita» – parte da un'osservazione molto acuta che lo stesso pontefice propone nell'enciclica *Laudato si'*. Le soluzioni dei grandi problemi dell'umanità non si ottengono unicamente con il varo di nuove leggi o con la sola azione diplomatica e politica o con iniziative di tipo economico, ma si realizzano efficacemente se accanto a queste pur indispensabili scelte, si riesce a incidere sulla maturazione di una coscienza individuale e collettiva, sul cambiamento degli stili di vita, sulla formazione di una nuova mentalità. Possiamo parlare di "conversione"? Sembrerebbe proprio di sì.

Umilmente, ma con decisione e autentica convinzione, anche il nostro Istituto Superiore di Scienze Religiose, realtà relazionale di formazione teologica, vuole impegnarsi in questa direzione. Buon Anno accademico a tutti e a tutte!

prof. don Federico Grosso, pro-direttore


Udine, 1 giugno 2018

288/2017

N.



CONGREGATIO
DE INSTITUTIONE CATHOLICA
(DE STUDIORUM INSTITUTIS)

CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA (de Studiorum Institutis) postulatione attenta Exc.mi Magni Cancellarii Facultatis Theologicæ Trivenetæ in civitate Patavina sitæ legitime præsentantis; cum comperit Institutum Superius Scientiarum Religiosarum Goritiensem, Tergestinum atque Utinensem sub titulo v. *Santi Ermagora e Fortunato* in civitate Utinensi situm iuxta normas a Sancta Sede pro huiusmodi Institutis manatas – Consilio memoratæ Facultatis Theologicæ academice omnino spondente – probe ordinari, ad docentes in primis et studiorum programmata quod attinet, prolatas sibi preces libenter excipiens, idem

MEMORATUM
INSTITUTUM SUPERIUS SCIENTIARUM RELIGIOSARUM
sub titulo v. *Santi Ermagora e Fortunato*

hoc Decreto academice **erigit erectumque** declarat, ipsum simul constituens sub potestate atque ductu supradictæ Facultatis Theologicæ, ex primo et secundo cyclo constans, ad academicos gradus Baccalaureatus et Licentiæ Scientiarum Religiosarum per eandem Facultatem consequendos ab iis alumnis qui, triennale atque quinquennale studiorum curriculum rite emensi, omnia iure præscripta feliciter compleverint iuxta peculiaria Statuta ab hac Congregatione approbata.

Eiusdem Facultatis proinde erit continuo invigilare ad academicam Instituti condicionem diligenter servandam ac promovendam, præsertim ad Docentium qualitates studiorumque severitatem quod spectat, ceteris servatis de iure servandis, contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romæ, ex ædibus eiusdem Congregationis, die XI mensis Aprilis, a. D. MMXVII.

Josephus Cerd. Fenucci
PRÆFECTUS

P. Ferdinando Galimberti

SUBSECRETARIUS

288/2017

N.



CONGREGATIO
DE INSTITUTIONE CATHOLICA
(DE STUDIORUM INSTITUTIS)

CONGREGATIO DE INSTITUTIONE CATHOLICA (de Studiorum Institutis), lectis perpensisque Statutis Instituti Superioris Scientiarum Religiosarum Goritiensis, Tergestini atque Utinensis sub titulo v. *Santi Ermagora e Fortunato* in civitate Utinensi siti, sub potestate et ductu Facultatis Theologicæ Trivenetæ in civitate Patavina sitæ constituti, ad normam Instructionis de Institutis Superioribus Scientiarum Religiosarum eiusdem Congregationis die XXVIII mensis Iunii a. D. MMVIII emanatæ recognitis, quæ in eorundem XLV articulis definiuntur ac statuuntur, **rata habet** et *ad quinquennium experimenti gratia* **approbat**, iisque ad quos pertinet, ut rite observentur præcipit, ceteris servatis de iure servandis, contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romæ, ex ædibus eiusdem Congregationis, XI mensis Aprilis, a. D. MMXVII.

Josephus Card. Versaldi
PRÆFECTUS

P. Fridolin Paulini Fzo
SUBSECRETARIUS

**FACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO
AUTORITÀ ACCADEMICHE**

Gran Cancelliere: *S.E. mons. Francesco Moraglia, Patriarca di Venezia*

Vice Gran Cancelliere: *S.E. mons. Claudio Cipolla, Vescovo di Padova*

Presidente: *dott. mons. Roberto Tommasi*

Vice Presidente: *dott. don Riccardo Battocchio*

Segretario Generale: *dott. don Gaudenzio Zambon*

**ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
Santi Ermagora e Fortunato
AUTORITÀ ACCADEMICHE**

Moderatore: *S.E. mons. Andrea Bruno Mazzocato, Arcivescovo di Udine*

Pro-Direttore: *dott. don Federico Grosso*

Segretaria: *sig.^{ra} Francesca De Mezzo*

SEDE E ORARI DI RICEVIMENTO

Sede: viale Ungheria, 22 – 33100 UDINE
c/o Seminario Arcivescovile “San Luigi Scrosoppi”
tel. 0432.298120 – fax 0432.298119
e-mail: info@issrudine.it – sito web: www.issrudine.it

Segreteria: aperta al pubblico ogni lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle 16.00 alle 18.30 (giovedì chiuso)

Pro-Direttore: *dott. don Federico Grosso* (riceve su appuntamento)

Segretarie: *sig.^{ra} Francesca De Mezzo*
sig.^{ra} Francesca Todero

STATUTO

TITOLO I: NATURA E FINE

Art. 1 – L’Istituto Superiore di Scienze Religiose interdiocesano *Santi Ermagora e Fortunato* (in seguito nominato ISSR) promosso dalle Diocesi di Gorizia, Trieste e Udine, è un’istituzione accademica ecclesiastica eretta ai sensi del can. 821 del *Codice di Diritto Canonico* dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (in seguito nominata CEC). L’ISSR è collegato alla Facoltà Teologica del Triveneto (in seguito nominata FTTR) secondo il modello di un’istituzione accademica a rete descritto negli *Statuta* della medesima ed è posto sotto la sua responsabilità accademica. L’ISSR è sostenuto dal punto di vista economico e di personale docente e non docente da tutte le Diocesi afferenti, nella misura esplicitamente concordata e indicata da un’apposita convenzione sottoscritta dai tre Vescovi.

Art. 2 – L’ISSR ha sede in Udine e non prevede l’attivazione della Formazione sincrona a distanza. La Facoltà teologica del Triveneto conferisce i gradi accademici di Laurea (o Baccalaureato) in Scienze Religiose (dopo il primo triennio) e di Laurea magistrale (o Licenza) in Scienze Religiose (dopo il biennio di specializzazione), in corrispondenza agli equivalenti titoli dell’ordinamento civile.

Art. 3 – L’ISSR intende offrire «la conoscenza degli elementi principali della Teologia e dei suoi necessari presupposti filosofici e complementari delle scienze umane. Questo percorso di studio, più specificamente, ha lo scopo di: promuovere la formazione religiosa dei laici e delle persone consacrate, per una loro più cosciente e attiva partecipazione ai compiti di evangelizzazione nel mondo attuale, favorendo anche l’assunzione di impieghi professionali nella vita ecclesiale e nell’animazione cristiana della società; preparare i candidati ai vari ministeri laicali e servizi ecclesiali; qualificare i docenti di religione nelle scuole di ogni ordine e grado, eccettuate le Istituzioni di livello universitario»¹. (dall’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della CEC del 28 giugno 2008)

¹ Cfr. CONGREGAZIONE PER L’EDUCAZIONE CATTOLICA, *Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose*, 28 giugno 2008.

Art. 4 – L'ISSR è retto dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEC del 28 giugno 2008, dalla *Nota di ricezione dell'Istruzione* della CEI, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI del 29 luglio 2014, dal presente Statuto.

TITOLO II: AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 5 – Le Autorità accademiche dell'ISSR in comune con la FTTR sono il Gran Cancelliere, il Decano e il Consiglio di Facoltà. Le Autorità proprie dell'ISSR sono il Moderatore, il Direttore, il Consiglio di Istituto.

Il Gran Cancelliere

Art. 6 – I compiti del *Gran Cancelliere* sono:

- a. promuovere l'impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
- b. richiedere alla CEC l'erezione di ciascun ISSR, presentandone lo Statuto per l'approvazione, nonché il Regolamento e la Convenzione tra Istituto e Facoltà per conoscenza;
- c. informare la CEC circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'ISSR;
- d. nominare i docenti stabili, secondo le procedure previste dalla FTTR e con il nulla osta del Moderatore;
- e. nominare il Direttore, scelto tra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio d'Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il *nulla osta* del Moderatore.

Il Preside

Art. 7 – Al *Preside* della FTTR spetta:

- a. convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei docenti della Facoltà per questioni riguardanti l'ISSR;
- b. partecipare, anche tramite un suo delegato, al Consiglio d'Istituto;
- c. regolare, congiuntamente ai Direttori degli ISSR, le questioni comuni;
- d. presiedere, personalmente o tramite un suo Delegato, le sessioni per gli esami di grado;

- e. presentare al Consiglio di Facoltà, ogni anno informazioni e ogni cinque anni una relazione sulla vita e l'attività dell'ISSR, preparata dal Direttore per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla CEC;
- f. firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR.

Il Consiglio di Facoltà

Art. 8 – Al *Consiglio di Facoltà* spetta:

- a. esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell'ISSR;
- b. esprimere il proprio parere circa l'idoneità dei docenti dell'ISSR in vista della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
- c. esaminare ed approvare le informazioni che il Preside deve annualmente fornire sull'andamento dell'ISSR;
- d. verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'ISSR, in particolare della biblioteca;
- e. approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR preparata dal Direttore;
- f. dare il benestare per la nomina del Direttore dell'ISSR;
- g. proporre al Gran Cancelliere la sospensione dell'ISSR, qualora esso risultasse inadempiente, da trasmettere alla CEC.

Art. 9 – L'ISSR fa parte del Comitato degli Istituti Superiori di Scienze Religiose costituito all'interno del Consiglio di Facoltà ed è rappresentato dal Direttore.

Il Moderatore

Art. 10 – Il *Moderatore* dell'Istituto è l'ordinario della diocesi in cui ha sede l'ISSR. Il Moderatore esercita le sue funzioni di concerto con gli altri Vescovi. Al Moderatore compete:

- a. procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- b. nominare i docenti non stabili concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline;
- c. revocare la *missio canonica* o la *venia docendi*, atteso l'art. 48;

- d. dare il *nulla osta* per la nomina del Direttore;
- e. vigilare sull'andamento dottrinale e disciplinare dell'ISSR, riferendone al Gran Cancelliere;
- f. significare alla FTTR le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
- g. nominare il Vice Direttore, l'Economo e il Segretario dell'ISSR, sentito in merito il parere del Direttore;
- h. approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell'ISSR;
- i. firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, congiuntamente al Preside della FTTR e al Direttore dell'Istituto;
- j. esaminare, di concerto con il Direttore, le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti.

Il Direttore

Art. 11 – Il *Direttore* dell'ISSR è nominato dal Gran Cancelliere fra una terna di docenti stabili designati dal Consiglio di Istituto dell'ISSR, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Facoltà e con il *nulla osta* del Moderatore.

Art. 12 – Il Direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente.

Art. 13 – Al Direttore compete:

- a. rappresentare l'Istituto davanti alle autorità civili, al Moderatore, alle autorità accademiche della FTTR;
- b. dirigere, promuovere e coordinare l'attività dell'Istituto, sotto l'aspetto dottrinale, accademico e disciplinare, secondo quanto determinato nel *Regolamento*;
- c. convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei docenti;
- d. presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;
- e. fornire le informazioni annuali al Preside e redigere la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR e, dopo averla sottoposta all'approvazione del Consiglio d'Istituto, presentarla al Consiglio di Facoltà;
- f. firmare i diplomi dei gradi accademici, insieme con il Preside della FTTR e con il Moderatore;

- g. proporre al Moderatore la nomina dell'Economo, del Segretario e del Vice-Direttore scelto tra i docenti dell'Istituto, che lo coadiuvi nell'adempimento di determinate funzioni, per un periodo definito;
- h. esaminare le richieste e i ricorsi dei docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d'Istituto, la soluzione al giudizio della FTTR.

Il Vice-Direttore

Art. 14 – Su proposta del Direttore, il Moderatore nomina il Vice-Direttore, che presiede, d'intesa col Direttore, all'organizzazione e al buon andamento delle attività didattiche dell'ISSR.

Il Consiglio d'Istituto

Art. 15 – Il *Consiglio d'Istituto* ha la responsabilità diretta e specifica dell'ISSR. Esso è composto da:

- Direttore dell'Istituto, che lo presiede;
- Vice-Direttore;
- tutti i docenti stabili dell'Istituto;
- due rappresentanti dei docenti non stabili, eletti dai loro colleghi;
- Preside della Facoltà o un suo Delegato;
- Moderatore o suo Delegato;
- due studenti ordinari eletti dall'assemblea degli studenti ogni anno;
- Segretario con compiti di attuario.

Art. 16 – Il Consiglio di Istituto decide con la maggioranza dei membri di diritto e, per quanto riguarda le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Quando si tratta di questioni inerenti al corpo docente, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.

Art. 17 – Il Consiglio d'Istituto viene convocato dal Direttore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza del Consiglio stesso.

Art. 18 – I compiti del Consiglio d'Istituto sono:

- a. stabilire i piani di studio e il *Regolamento* dell'ISSR, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà;

- b. designare la terna di docenti stabili da proporre per la nomina del Direttore, sentito eventualmente il parere del Collegio docenti;
- c. proporre al Moderatore le nomine dei docenti;
- d. approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR preparata dal Direttore.

Il Consiglio degli Affari Economici

Art. 19 – La gestione economica dell'Istituto è sotto la sorveglianza di un *Consiglio per gli affari economici* presieduto dal Moderatore, composto da almeno altri tre membri, nominati dal Moderatore di concerto con gli altri due Vescovi. Svolge funzioni di segretario l'Economista dell'Istituto. È convocato almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. Il Consiglio dura in carica cinque anni.

TITOLO III: DOCENTI

Art. 20 – Tutti i docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per l'idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, in modo tale da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell'ISSR. L'insegnamento deve essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.

Art. 21 – Coloro che insegnano nell'ISSR devono ricevere la *missio canonica* o la *venia docendi*, concordemente con l'art. 10, lettera b.

Art. 22 – I docenti si dividono in stabili, che si dedicano a tempo pieno allo studio, all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, e non stabili, che prestano la loro collaborazione in modo non permanente e parziale.

Art. 23 – Perché un docente sia legittimamente cooptato tra gli stabili, si richiede che:

- a. si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
- b. per le discipline ecclesiastiche e non ecclesiastiche sia fornito del congruo Dottorato;

- c. si sia dimostrato idoneo alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di lavori adatti allo scopo dell'ISSR;
- d. dimostri di possedere capacità pedagogico-didattiche;
- e. si sia seguita la procedura prevista dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI.

Art. 24 – I docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche, ecclesiastiche o civili. Inoltre, l'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.

Art. 25 – I docenti non stabili, per le materie ecclesiastiche, devono essere in possesso almeno della Licenza canonica conseguita in una Istituzione Ecclesiastica o di un titolo equipollente ed avere buone attitudini all'insegnamento.

Art. 26 – Nell'ISSR i docenti stabili devono essere almeno cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane.

Art. 27 – I docenti non stabili si dividono in *incaricati, invitati, assistenti*. Essi devono essere in possesso almeno della Licenza canonica o di un titolo equipollente e devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all'insegnamento.

Art. 28 – I docenti *incaricati e invitati* sono nominati dal Moderatore su proposta del Direttore dell'ISSR, sentito il parere del Consiglio di Istituto. Ad essi deve essere conferita la relativa *missio canonica*, ferme restando le competenze delle Autorità collegiali e personali della Facoltà.

Art. 29 – Ad un docente non stabile non può venire affidato l'insegnamento di più di tre corsi. Gli incarichi hanno la durata di un anno.

Art. 30 – Il Consiglio di Istituto può proporre che un Docente non stabile di disciplina principale, dopo cinque anni consecutivi di insegnamento, sia incaricato *ad quinquennium*.

Art. 31 – I docenti *assistenti* sono nominati dal Direttore dell'ISSR, su proposta del Consiglio di Istituto, dopo aver ricevuto il consenso del Moderatore e la relativa *missio canonica*, ferme restando le competenze delle Autorità collegiali e personali della Facoltà.

Art. 32 – Compete al docente assistente collaborare con il docente stabile di riferimento nell'insegnamento, nel lavoro seminariale, nello svolgimento degli esami, nella guida delle dissertazioni. Gli incarichi hanno la durata di un anno.

Art. 33 – I docenti, impegnati a qualunque titolo nell'ISSR, compongono il Collegio dei docenti. Gli incontri del Collegio dei docenti sono finalizzati a una valutazione della vita dell'ISSR, a un aggiornamento delle prospettive dell'ISSR, a una conoscenza reciproca dei .

Art. 34 – Il Collegio dei Docenti elegge annualmente i propri rappresentanti – che possono essere riconfermati – in seno al Consiglio di Istituto.

Art. 35 – Il Collegio dei Docenti – convocato e presieduto dal Direttore – si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 36 – L'incarico di docente stabile termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età. Ai docenti stabili, che a motivo di assunzione di altro ufficio o per malattia o per età cessano dall'insegnamento, è conferito il titolo di docenti emeriti. I docenti non stabili, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d'Istituto.

Art. 37 – I docenti emeriti e i docenti già incaricati possono essere invitati per l'insegnamento di singoli corsi fino all'età di settantacinque anni.

Art. 38 – La sospensione o la cessazione dall'ufficio di docenza può essere attivata da parte del Moderatore, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso, qualora il Docente abbia insegnato in difformità al Magistero della Chiesa; abbia compiuto atti esterni contrari alla fede o alla morale cattolica; abbia compiuto crimini o reati; abbia gravemente mancato ai doveri del proprio ufficio di docente; si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento; abbia violato gravemente l'etica accademica, in particolare con il plagio o la

frode, ecc., fatto sempre salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall'art. 22 delle *Ordinationes* della costituzione *Sapientia christiana*. In riferimento ai docenti *stabili* (ordinari/straordinari) la decisione ultima spetta al Gran Cancelliere, sentiti il Moderatore e gli organi collegiali coinvolti nel processo di nomina. I motivi sopra enumerati non sono esaustivi: verranno precisati nel *Regolamento*, insieme alla procedura da seguire in tali casi.

TITOLO IV: STUDENTI

Art. 39 – L'ISSR è aperto a tutti coloro che – laici e religiosi –, forniti di regolare titolo di studio e idonei per la condotta morale, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose. L'ISSR deve essere in grado di assicurare un congruo numero di studenti ordinari, che ordinariamente non deve essere inferiore a 75 per il percorso quinquennale.

Art. 40 – Gli studenti si dividono in *ordinari*, *straordinari*, *uditore* e *ospiti*. Tutti devono osservare fedelmente le norme dell'ISSR circa l'ordinamento generale e la disciplina – in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami – come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell'ISSR. Essi, inoltre, partecipano alla vita dell'ISSR nei modi determinati dallo Statuto.

Art. 41 – Gli *studenti ordinari* sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla FTTR, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni previste dal piano degli studi dell'ISSR, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti. Per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio triennale è necessario aver conseguito il titolo di studio medio-secondario valido per l'accesso all'Università di Stato; per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio magistrale è necessario essere in possesso della Laurea in Scienze religiose. A discrezione del Direttore potrà essere richiesta allo Studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare superamento dei rispettivi esami.

Art. 42 – Gli *studenti straordinari* sono quelli che mancano del titolo prescritto per l'iscrizione, pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, e sostenendone gli esami. Per essere iscritto come Studente straordinario è necessario che lo Studente dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i

quali richiede l'iscrizione. Gli studenti straordinari non possono ottenere i gradi accademici ma possono chiedere un attestato di frequenza e, dopo il superamento dell'esame, l'attestazione del voto conseguito.

Art. 43 – Il *curriculum* di detti studenti *straordinari* può essere valutato ai fini del passaggio a studenti *ordinari* solo qualora, *in itinere*, lo Studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall'art. 41.

Art. 44 – Gli *studenti uditori* sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza.

Art. 45 – Gli studenti che avendo completato la frequenza del *curriculum* degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell'anno accademico successivo, diventano *fuori corso*.

Art. 46 – Gli studenti *ospiti* sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto Superiore di Scienze Religiose.

Art. 47 – Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo Studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.

Art. 48 – Per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale – quali la commissione di atti esterni contrari alla fede o alla morale cattolica, di crimini o reati; la grave violazione dei doveri del proprio stato, in particolare gli attentati all'etica accademica, come le false attestazioni, il plagio o la frode; ecc. –, il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno Studente, dopo aver consultato il Consiglio d'Istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Moderatore. I motivi sopra enumerati non sono esaustivi: verranno precisati nel *Regolamento*, insieme alla procedura da seguire in tali casi.

TITOLO V: UFFICIALI

Art. 49 – La vita dell'ISSR si avvale di alcuni ufficiali e di personale ausiliario addetto. Gli ufficiali sono: il Segretario, l'Economo e il Bibliotecario.

Il Segretario

Art. 50 – Il *Segretario* è responsabile della segreteria dell'ISSR. Il Segretario è nominato dal Moderatore, su proposta del Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere confermato.

Art. 51 – Al Segretario spetta:

- a. Eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto;
- b. Ricevere e controllare i documenti degli studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all'ISSR, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici;
- c. Conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma.
- d. Curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi;
- e. Compilare l'annuario dell'ISSR, il calendario e l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
- f. aggiornare e archiviare le documentazioni personali riguardanti docenti e studenti;
- g. gestire le informazioni e le comunicazioni (cartacee, telefoniche e telematiche);
- h. coordinare il personale ausiliario addetto dell'ISSR;
- i. curare e aggiornare la redazione dei registri contabili di "prima nota";
- j. redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Istituto.

Art. 52 – Il Segretario può essere coadiuvato da personale ausiliario approvato dal Direttore in accordo con l'Economo.

L'Economo

Art. 53 – L'*Economo* cura la gestione economica ordinaria dell'ISSR. È nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un quinquennio, al termine del quale può essere riconfermato.

Art. 54 – All’Economo spetta:

- a. curare l'ordinaria gestione economica dell'ISSR, in stretto rapporto con il Direttore;
- b. avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono, in stretta collaborazione con il Segretario;
- c. curare periodicamente la redazione dei registri contabili (in accordo con il Segretario);
- d. predisporre il calcolo, i contratti e il pagamento dei compensi per i docenti in servizio;
- e. predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale, accompagnato da una relazione sintetica indirizzata al Moderatore e al Direttore.

Art. 55 – L’Economo può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Direttore.

Il Bibliotecario

Art. 56 – Il *Bibliotecario* ha il compito di seguire le attività della biblioteca dell’ISSR. È nominato dal Direttore, in accordo con il Moderatore e sentito il parere del Consiglio d’Istituto. Il suo mandato è quinquennale e può essere rinnovato.

Art. 57 – Spetta al Bibliotecario:

- a. assicurare una presenza continuativa nei locali della Biblioteca;
- b. custodire, ordinare ed incrementare il patrimonio bibliografico, dotando la biblioteca di strumenti adeguati, in stretto rapporto con l’Economo e il Direttore;
- c. presiedere all’utilizzo e alla sistemazione della biblioteca;
- d. catalogare i libri e le riviste di nuova acquisizione;
- e. consegnare e ritirare i volumi in prestito a docenti e studenti;
- f. presentare ogni anno al Direttore una relazione circa lo stato e l’incremento della biblioteca stessa.

Art. 58 – Il Bibliotecario può essere coadiuvato da personale ausiliario, approvato dal Direttore in accordo con l’Economo.

Personale ausiliario

Art. 59 – Il *personale ausiliario* è composto da persone che sono impiegate nella vita dell'ISSR nello svolgimento di incarichi di segreteria, contabilità, catalogazione o altro. Questi ausiliari sono scelti dal Direttore con l'assenso del Moderatore e dell'Economo.

TITOLO VI: ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 60 – L'ISSR offre un percorso accademico del primo e del secondo ciclo. Il primo ciclo ha la durata di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti ECTS; il secondo ciclo ha la durata di due anni di studio, per un totale di 120 crediti ECTS. Al termine dei cicli la Facoltà, che ha il compito di vigilare attentamente sul livello accademico e sul rispetto della Normativa, conferisce:

- per il primo ciclo, la *Laurea in Scienze religiose*;
- per il secondo ciclo, la *Laurea magistrale in Scienze religiose*.

Art. 61 – Nel corso del biennio specialistico sono attivati sempre i corsi di indirizzo pedagogico-didattico; possono essere attivati anche corsi di indirizzo pastorale-catechetico-liturgico e antropologico-culturale.

Art. 62 – In ottemperanza all'*Istruzione* della CEC, il programma degli studi prevede nel primo triennio le seguenti discipline:

- Storia della Filosofia
- Filosofia sistematica
- Sacra Scrittura
- Introduzione alla Teologia
- Teologia fondamentale
- Teologia dogmatica
- Teologia morale
- Diritto canonico
- Liturgia
- Patrologia e Storia della Chiesa
- Scienze umane (Didattica generale e Pedagogia).

Nel biennio magistrale vengono proposte, oltre a scienze religiose, anche scienze umane, discipline teologiche e altre di indirizzo didattico, pastorale e antropologico-culturale, quali:

- Teologia pastorale e Catechetica
- Storia delle religioni e Teologia delle religioni
- Chiese cristiane ed ecumenismo
- Psicologia, Sociologia e Filosofia delle Religioni
- Psicologia e Sociologia
- Didattica dell'IRC
- Teoria della scuola e legislazione scolastica.

Sono previste anche discipline complementari e opzionali.

TITOLO VIII: GRADI ACCADEMICI

Art. 63 – I gradi accademici di *Laurea in Scienze Religiose* e di *Laurea magistrale in Scienze Religiose* sono conferiti dalla FTTR.

Art. 64 – I requisiti per conseguire la *Laurea in Scienze Religiose* sono:

- a. aver frequentato il ciclo triennale di studi e aver superato le verifiche con esito positivo;
- b. attestare la conoscenza di una lingua straniera;
- c. aver composto e discusso un elaborato scritto, conforme alle nome indicate dal *Regolamento*, che mostri la capacità di impostazione dell'argomento scelto, e aver sostenuto un "esame sintetico" su un apposito tesario con una commissione di almeno tre docenti.

Art. 65 – I requisiti per conseguire la *Laurea magistrale in Scienze Religiose* sono:

- a. aver frequentato il ciclo biennale di studi e aver superato le verifiche con esito positivo;
- b. attestare la conoscenza di due lingue straniere;
- c. aver composto un elaborato scritto, conforme alle nome indicate dal *Regolamento*, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto, e sottoporlo a pubblica discussione nella sessione prevista.

TITOLO IX SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI

Art. 66 – Per il raggiungimento dei suoi fini, l'ISSR cura l'incremento della Biblioteca fornita e aggiornata, con libri e riviste specializzate in scienze religiose, teologia e filosofia, e dispone di adeguati supporti multimediali, incluso il collegamento "in rete" con la Facoltà.

Art. 67 – L'amministrazione dell'ISSR è autonoma e non dipende dalla FTTR. La copertura economica delle sue attività conta ordinariamente sul contributo annuo delle Diocesi di Gorizia, Trieste e Udine (nella misura esplicitamente concordata e indicata da un'apposita convenzione sottoscritta dai tre Vescovi), e sulle quote partecipative degli studenti. Può avvalersi anche di eventuali integrazioni derivanti da donazioni e da altre elargizioni.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68 – Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte; tuttavia per la validità devono essere sottoposte alla CEC per la debita approvazione.

Art. 69 – Per i casi di dubbio e per quelli non contemplati dal presente *Statuto* si seguono le indicazioni del *Regolamento*, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell'ISSR e, in ultima istanza, le norme del *Diritto Canonico* universale e particolare.

Art. 70 – § 1. L'entrata in vigore del presente *Statuto*, decreta anche l'abrogazione, a partire dal 1° settembre 2018, dello *Statuto* degli ISSR di Trieste e Udine.

§ 2. Gli studenti iscritti ai soprammenzionati ISSR che andranno ad esaurimento, qualora non riuscissero a completare gli studi, possono farlo nel nuovo ISSR.